



Legge del 09/07/1905 n. 395

**Titolo del provvedimento:**

Legge portante provvedimenti del catasto urbano e di quelli antichi dei terreni.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29/07/1905)

**art. 1**

Volture nel catasto urbano e negli altri catasti dei terreni conservati dallo Stato e dai comuni.

**Testo: in vigore dal 13/08/1905**

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, lettera a e b, e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, riguardante la conservazione del nuovo catasto dei terreni, sono estese alla esecuzione delle volture nel catasto urbano e negli altri catasti dei terreni, attualmente in vigore, conservanti dallo Stato e dai comuni.

E' fatto soltanto eccezione per i trasferimenti in causa di morte, contemplati dall'art. 2 della ricordata legge, per i quali non sara' necessaria, nelle provincie nelle quali rimangono ancora in vigore gli antichi catasti dei terreni, l'esibizione, agli effetti della voltura, sia per i terreni, che per i fabbricati, della copia dei documenti relativi alla successione.

Alla esecuzione delle volture nel catasto urbano e negli altri catasti attualmente in vigore, che sono forniti di mappe geometriche, saranno applicate anche le disposizioni dell'articolo 4 della predetta legge del 7 luglio 1901.

**art. 2**

Regolarizzazione delle volture precedentemente omesse.

**Testo: in vigore dal 13/08/1905**

A coloro che non sono regolarmente intestati in catasto per omesse volture e' concesso il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, per fare eseguire le volture mediante la sola domanda relativa all'ultimo trasferimento senza pagamento, in quanto non siano stati gia' riscossi, dei relativi ai passaggi intermedi, ma salvo per questi il diritto di riscossione delle tasse di registro e di successione che fossero dovute.

**art. 3**

Autorizzazione alla emissione di norme di attuazione.

**Testo: in vigore dal 13/08/1905**

Il Governo del Re, sentito il consiglio di Stato, e' autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione dei predetti catasti, fissando la data in cui le medesime dovranno entrare in vigore. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.